



Elementi di diritto
e legislazione sportiva
a.a. 22/23

avv. Andrea Monti - amonti@unich.it

2 - IL CONTRATTO

Agenda

- Dalla “parola” al contratto
- A cosa serve
- Gli elementi del contratto

- Il contratto nell’attività sportiva e motoria
- Il concetto di responsabilità
- I presupposti della responsabilità
- Le forme di responsabilità
- La responsabilità civile
- La responsabilità penale
-

Dalla “parola” al contratto - 1

L'appartenenza a un gruppo sociale implica, innanzi tutto, il rispetto dell'autorità, sia essa rappresentata dal capo villaggio, dal monarca, dal dittatore o dal governo di uno Stato libero.

Il rispetto dell'autorità si traduce nell'ubbidire alle leggi, sulla base di un rapporto gerarchico, e dunque, squilibrato, fra lo Stato e il cittadino.

In una democrazia liberale lo Stato non regola qualsiasi rapporto fra le persone, ma consente la cosiddetta **autonomia privata**.

L'**autonomia privata** è quell'ambito della vita di ciascuno di noi nel quale possiamo decidere di fare quello che vogliamo, come vogliamo, con chi vogliamo, nel rispetto di alcuni confini inviolabili: ordine pubblico, buon costume e norme imperative.

Questo è un approccio ibrido perché pur lasciando all'individuo un determinato grado di libertà, non consente una libertà assoluta.

Dalla “parola” al contratto - 2

La gestione dei propri affari implica necessariamente l’interazione con altri soggetti che appartengono al nostro gruppo sociale oppure che non ne fanno parte.

Escludendo quelle violente, le interazioni sociali si basano essenzialmente sullo scambio.

Lo scambio presuppone che ciascun soggetto abbia disponibilità di beni o servizi e che sia disposto a privarsene in cambio di qualcosa.

Nella sua forma più essenziale, lo scambio è istantaneo: ciascuno consegna all’altro il bene oppure presta il servizio pattuito e viceversa, senza particolari formalità.

Fin dall’antichità, tuttavia, le cose non sono mai state così semplici. Dimostrare il contenuto di un accordo quando fosse trascorso del tempo non era così semplice. Inoltre, il commercio fra città (o Paesi) distanti inseriva il fattore tempo nell’accordo.

Si pone, quindi, il problema di documentare il contenuto dei patti stipulati dalle parti in modo da poter essere certi di quello su cui si era concordato. Da qui il ricorso alla scrittura come strumento di “garanzia” degli accordi.

Il ricorso alla scrittura ha implicato la necessità di trovare dei supporti non deperibili e non alterabili, in modo da mantenere la certezza dei contenuti dell’accordo o la sua stessa esistenza.

Dalla “parola” al contratto - 3

Non tutti gli accordi (erano e) sono documentati in modo permanente.

Quelli relativi a beni di modico valore o a questioni di non particolare importanza si potevano concludere con la classica “stretta di mano” o con lo scambio immediato delle “prestazioni”

Quelli di maggiore rilevanza, di interesse dello Stato o nell’interesse delle parti deboli devono essere necessariamente documentati in forma scritta e, in alcuni casi, stipulati davanti a un soggetto terzo che ha funzioni di garanzia dell’identità delle parti e del fatto che non ci siano violazioni di legge.

In questo ultimo caso, l’accordo deve anche essere conoscibile da chiunque, per evitare alterazioni al regolare corso delle transazioni economiche. Dunque, deve essere pubblicamente disponibile

Gli accordi che non devono essere pubblici possono essere documentati per iscritto. In alcuni casi, il ricorso alla forma scritta può essere obbligatorio.

Nei casi più semplice, non serve nemmeno “mettere nero su bianco” perché, come diceva un vecchio Carosello, “basta la parola”.

In termini più rigorosi - Definizione

L'art. 1321 del codice civile definisce l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

Nello specifico si tratta di un negozio giuridico fra due o più parti. Nel primo caso si qualifica come "bilaterale", nel secondo si qualifica come "plurilaterale"

Serve per gestire interamente il ciclo di vita di un rapporto, dalla costituzione, alla modifica all'estinzione

"Rapporto giuridico patrimoniale" significa che il contenuto deve essere valorizzabile in denaro.

In termini più rigorosi - Gli elementi

Il contratto è fatto di quattro elementi essenziali che devono essere presenti tutti. Se ne manca anche uno solo si dice che il contratto è “nullo”

I quattro elementi sono: accordo, causa, oggetto e forma

In termini più rigorosi - L'accordo

L'accordo è la manifestazione di volontà delle parti di concludere il contratto

L'accordo si conclude secondo il meccanismo "proposta-accettazione"

La proposta può arrivare, indifferentemente, da una qualsiasi delle parti. Così, per esempio, nella vendita la proposta può essere formulata sia dal venditore, sia dal compratore.

La proposta è una dichiarazione unilaterale nel senso che viene formulata dalla parte, senza alcuna "pressione".

L'accettazione è una dichiarazione che "chiude il giro". Una volta accettata la proposta e ricevuta dal proponente, il contratto è concluso.

In termini più formali - La causa

La causa identifica “a che serve” il contratto

Per esempio, nella compravendita, la “causa” è lo scambio fra un bene il prezzo in denaro

Attenzione alla differenza fra “causa” e “motivo”. Il motivo è la ragione personale per la quale concludo il contratto. Per esempio, la causa dell’acquisto di una pagnotta è “cosa contro prezzo”. Il motivo è la necessità di sfamarsi o di sfamare qualcun altro.

La causa deve essere lecita, cioè conforme a ordine pubblico, buon costume e norme imperative

Esempio di causa contraria a ordine pubblico è la vendita di parti del proprio corpo

Esempio di causa illecita, cioè dichiarata dalla legge, è il contratto voto di scambio

Esempio di causa contraria al buon costume è il contratto di meretricio

I contratti si dividono in “tipici” (modello disciplinato dalla legge), “atipici” (causa determinata liberamente dalle parti), “misti” (includono elementi di contratti diversi)

In termini più formali - L'oggetto

L'oggetto identifica il "che cosa si deve fare" in forza del contratto

L'oggetto deve essere possibile sia in termini naturali (non si possono vendere asini che volano) che giuridici (non si può vendere una casa altrui)

Anche l'oggetto deve essere lecito (non si può fare un contratto per ammazzare qualcuno)

L'oggetto deve essere determinato o determinabile (non si può sottoscrivere un contratto con elementi indeterminati)

In termini più rigorosi - La forma

La forma è il “come” documento la manifestazione di volontà, cioè l’accordo

Salve alcune eccezioni, la regola è la “libertà delle forme”. A meno che non ci siano obblighi di legge, non serve il “pezzo di carta” o la firma perché un contratto sia valido ed efficace

La volontà contrattuale si può desumere anche da comportamenti concludenti. Per esempio: ricevo la proposta di fare da testimonial di un prodotto e inizio l’attività anche senza avere firmato un documento

I contratti a tutela della parte debole e del consumatore richiedono di essere documentati in forma scritta

I contratti cosiddetti “solenni” richiedono la forma scritta e anche la stipulazione tramite notaio

Si parla di forma scritta *ad substantiam* quando se manca il “pezzo di carta” il contratto non esiste

Si parla di forma scritta *ad probationem* quando il “pezzo di carta” serve solo a dare la prova che è stato stipulato un accordo

Gli elementi accessori del contratto

Oltre agli elementi essenziali esistono gli elementi “accessori” del contratto

Gli elementi accessori non devono essere presenti, ma se vengono inseriti nel contratto diventano pienamente vincolanti.

Gli elementi accessori sono la condizione, il termine e il modo

La **condizione** è un evento futuro e incerto. Si divide in **condizione sospensiva** (se la squadra vince la partita, incasserà un premio) **oppure risolutiva** (sponsorizzo la squadra, ma in caso di retrocessione la sponsorizzazione è disdetta)

La condizione deve essere **lecita** altrimenti il contratto è **nullo** cioè privo di effetti.

In particolare, la condizione risolutiva **illecita** è come se **non fosse stata apposta**; quella **sospensiva illecita rende nullo il contratto**

Il **termine** è un evento **futuro** e **certo** che identifica l’inizio o la fine del contratto. Esempio: la sponsorizzazione inizia con la prima di campionato e termina con l’assegnazione dello Scudetto

Il **modo** riguarda la categoria giuridica del **negozio giuridico**, ma si applica ai contratti gratuiti come il **mutuo** o il **comodato**. Esempio: ti presto la casa, ma per le vacanze di Natale dovrai rendermela

L'efficacia del contratto

Efficacia del contratto significa che il contratto ha forza di legge fra le parti (ma, salvo eccezioni, **non nei confronti dei terzi**)

Questo significa che una volta stipulato, le parti sono vincolate a dare seguito agli obblighi che hanno assunto.

Di conseguenza, il contratto si scioglie solo su accordo delle parti (**mutuo consenso**) o nei casi previsti dalla legge

L'efficacia può produrre **effetti reali** (che costituiscono o trasferiscono un diritto reale — come la compravendita di una casa) oppure **effetti obbligatori** (che costituiscono o riguardano l'obbligo di fare o non fare qualcosa).

Il recesso dal contratto

Il recesso è un caso di scioglimento del contratto previsto dalla legge (art. 1373 C.c.)

Il recesso è **legale** quando è previsto come tale dalla legge (esempio: contratti di durata)

Il recesso è **convenzionale** quando le parti lo concordano, eventualmente a fronte di una caparra penitenziale (esempio: puoi cambiare operatore telefonico in anticipo, ma paghi la penale)

L'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto è la componente “attuativa” degli obblighi assunti

L'esecuzione è regolata dal **dovere di diligenza** cioè del fare la propria parte in modo corretto (esempio: se assumo l'incarico di allenatore di tennis devo avere la competenza specifica e devo eseguire l'attività in modo coerente con lo “standard” del settore

L'esecuzione è, inoltre, regolata dal **dovere di buona fede**, che consiste nel dovere di comportarsi in modo leale

La classificazione del contratto

Dalla prospettiva dell'esecuzione, i contratti si classificano in vari modi, fra i quali i **contratti ad esecuzione istantanea** e i **contratti di durata**

I **contratti ad esecuzione istantanea** si dividono in **contratti ad esecuzione immediata** (se stipulazione ed esecuzione coincidono, come nel comodato), e **contratti ad esecuzione differita** (esempio: acquisto con dilazione di pagamento).

I **contratti di durata** si dividono in **contratti ad esecuzione continuata** (prestazione singola, ma perdurante nel tempo, come nel caso della locazione) e **contratti ad esecuzione periodica** (contratto di "rifornimento")

Quando le cose vanno male

I vizi del contratto sono **nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione**

I vizi del contratto provocano effetti diversi a gravità crescente

La **nullità è insanabile** e si verifica quando manca un elemento essenziale del contratto. Il contratto è come se non fosse mai esistito (esempio: contratto di omicidio).

L'**annullabilità è sanabile** e si verifica quando sussiste l'**incapacità legale o naturale della parte** (esempio: contratto stipulato dal minore) oppure quando c'è un **vizio del consenso** (errore, violenza e dolo)

La **rescissione vale per i contratti a prestazioni corrispettive**, rende **invalido** il contratto e incide sul rapporto e non sul contratto stesso (esempio: stipulo il contratto di mutuo perché sono in stato di bisogno o di pericolo, perché l'altra parte approfitta di una determinata situazione)

Anche la **risoluzione** vale per i contratti a prestazioni corrispettive e si articola in: **risoluzione di diritto** (cioè prevista espressamente dal contratto), **risoluzione per decorso del termine essenziale** (quando il superamento del termine rende superfluo l'adempimento tardivo), **risoluzione per inadempimento** (quando la parte non adempie, nonostante la diffida), **risoluzione per impossibilità sopravvenuta** (quando la prestazione è diventata impossibile)